



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO  
"ALESSANDRO MANZONI"

Via Adua n. 5- 22036 ERBA ☎ 031-642262 📠 031-3335259

D.M. P.I. 28/02/2001

[info@istitutomanzoni.org](mailto:info@istitutomanzoni.org) <http://www.istitutomanzoni.org>

Prot. n. A40

Erba, 10 novembre 2017

**Circolare Interna n. 40**

► **Al Gestore d'Istituto**

➤ **Sito d'Istituto** [www.istitutomanzoni.org](http://www.istitutomanzoni.org)  
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

**Oggetto: "Le conseguenze giuridiche del mancato rispetto della normativa in tema di DSA"**

*Riguardo all'oggetto e sulla base della consolidata esperienza acquisita in materia e nell'ambito dell'Istituto, si ritiene opportuno trascrivere in calce alla presente il Commento a sent. n. 349 del TAR Liguria Genova – sez. II del 29.02.2012, a firma dell'avv. Gianluca Dradi, apparso su di una rivista scolastica specializzata, segnatamente, nel settore giuridico – amministrativo.*

*Di tale articolo, infatti, si ritiene di poter condividere integralmente contenuto e finalità.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**prof. Tommaso Scognamiglio**

## **Segue articolo**

*Gianluca Dradi – Avvocato*

*Commento a sent. n. 349 del TAR Liguria Genova – sez. II del 29.02.2012*

*Il caso concreto portato all'attenzione del TAR è quello di un'alunna affetta da disturbo specifico di apprendimento (dislessia), frequentante un Liceo classico, che al termine dell'anno scolastico 2007/08 non veniva ammessa all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.*

*L'alunna ripeteva pertanto il quinto anno e nel 2009, pur ammessa all'esame di Stato, non lo superava riuscendo a conseguire solo il punteggio di 50/100.*

*Avverso tale determinazione l'interessata proponeva ricorso giurisdizionale, con istanza cautelare, lamentando la mancata considerazione della sua condizione di dislessia, sia in fase di predisposizione delle prove di esame, sia al momento di valutazione delle stesse.*

*Con ordinanza del settembre 2009, il TAR accoglieva l'istanza cautelare disponendo l'immediata ripetizione dell'esame di Stato da parte di una diversa Commissione.*

*Nella parte motiva dell'ordinanza, il TAR rilevava la mancata applicazione dell'O.M. n. 40/99 nella parte in cui venivano impartite istruzioni per lo svolgimento degli esami di Stato. In essa si precisava – come peraltro avviene ogni anno – che la Commissione d'esame doveva tenere "in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche nel corso d'anno".*

*Anche le rinnovate prove d'esame davano però esito negativo, poiché la studentessa conseguiva solo 55 punti su 100.*

*L'interessata impugnava nuovamente l'esito dell'esame, rilevando che non erano state applicate le misure dispensative e compensative prescritte nei casi di DSA e la dislessia non era stata tenuta in considerazione in sede di valutazione delle prove.*

*Il TAR per la Liguria, con sentenza n. 77 del 2010, annullava quindi l'esito negativo dell'esame di Stato ordinando la rinnovazione dello scrutinio, "facendo altresì presente il danno patrimoniale per l'amministrazione passibile d'eventuale indagine da parte del giudice competente in caso di ulteriore non scrupolosa osservanza delle norme che disciplinano criteri e modalità d'esame, come previsti dalla normativa richiamata, per l'alunna ricorrente".*

*Lo scrutinio veniva pertanto rinnovato nell'aprile 2010 e questa volta la Commissione d'esame, probabilmente anche tenuto conto del chiaro avvertimento del TAR, attribuiva il punteggio di 60/100, consentendo quindi la conclusione della travagliata prova.*

*A questo punto, però, la candidata adiva nuovamente il TAR – competente in via esclusiva a decidere sulle richieste di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi legittimi - per conseguire il risarcimento dei danni provocati dall'Amministrazione che, costringendola a ripetere per tre volte l'esame di Stato, avrebbe determinato un notevole ritardo nella conclusione del ciclo di studi, producendo conseguenze sia di tipo patrimoniale e non patrimoniale.*

*Il TAR accoglieva la domanda condannando il MIUR ed il Liceo, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, dei danni liquidati in € 2.000.*

*La vicenda consente quindi una riflessione sulle conseguenze che possono derivare dal mancato rispetto della normativa prevista per garantire il diritto all'istruzione e favorire il successo scolastico degli studenti con DSA, prevedendo in particolare alcune misure educative e didattiche di supporto e tra esse, principalmente, le misure compensative e dispensative.*

*Le principali fonti normative che attualmente disciplinano la materia sono la L. 170/2010 ed il D.M. 5669 del 12.07.2011 che ha adottato le Linee Guida, oltreché l'art. 10 del DPR 122/2009. Sulla base di tali norme, la scuola deve predisporre un piano didattico personalizzato, individuando gli strumenti compensativi (che facilitano l'alunno in una prestazione resa difficoltosa dal disturbo) e le misure dispensative (che esonerano l'alunno dal rendere alcune prestazioni rese più difficoltose dal disturbo e ritenute non essenziali per l'apprendimento).*

*Agli studenti con DSA vanno altresì garantite “adeguate forme di verifica e valutazione” (così art. 5 comma 4 L. 170/2010). Anche le commissioni dell’esame di Stato, a norma dell’Art. 10 DPR 122/09, “devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento... delle prove di esame, sono adottati... gli strumenti metodologici e didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei”. Ed ogni anno il MIUR dà apposite istruzioni nelle ordinanze che regolano le modalità organizzative degli esami di Stato.*

*Le commissioni, pertanto, normalmente adottano gli strumenti previsti nel piano didattico personalizzato in precedenza predisposto dal consiglio di classe.*

*L’omessa adozione degli strumenti compensativi e dispensativi può quindi invalidare il giudizio di non superamento dell’esame di Stato, come del resto rendere illegittima la mancata promozione alla classe successiva o la mancata ammissione all’esame di Stato (cfr. ex multis la recentissima sentenza TAR Toscana n. 1719 depositata il 23.10.2012). Ma, il mancato rispetto della normativa in tema di DSA, configurandosi lesivo del diritto all’istruzione, può anche costituire fondamento di una domanda di risarcimento danni.*

*L’elemento oggettivo della fattispecie risarcitoria è costituito dalla lesione dell’interesse dell’alunno, giuridicamente protetto, ad un percorso scolastico adeguato alle proprie specifiche difficoltà e ad un conseguente corretto procedimento valutativo degli apprendimenti e competenze acquisite.*

*L’elemento soggettivo è, invece, costituito dalla colpa dell’amministrazione che, nell’ambito della responsabilità provvedimento, si manifesta nella violazione di un parametro di diligenza procedimentale e si concretizza nella violazione di leggi, regolamenti, discipline o nello sviamento del potere esercitato. Al riguardo, la sentenza in commento precisa che, seppure non possa condividersi il principio secondo cui, una volta accertata l’illegittimità dell’atto, la colpa sia in **re ipsa (insita nella cosa stessa)**, tuttavia non spetti al danneggiato darne piena dimostrazione perché la PA è onerata di fornire la prova contraria, cioè la sua buona fede o la scusabilità dell’errore.*

*Nel caso di specie il mancato rispetto delle regole dettate per assicurare il diritto allo studio di studenti con specifici disturbi di apprendimento, così come il mancato rispetto delle misure disposte dall’ordinanza cautelare del TAR, non hanno trovato alcuna valida prova contraria da parte dell’amministrazione. Pertanto è stata riscontrata la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito civile.*

*L’ultima questione rilevante è quella dell’identificazione e quantificazione del danno risarcibile. La ricorrente aveva richiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali: quanto ai secondi, lamentava pregiudizi alla salute ed all’equilibrio psico-fisico, nonché danni da lesione del diritto allo studio con conseguenti sofferenze morali; il danno patrimoniale veniva, invece, individuato nella perdita di chances per ritardato inserimento nella vita lavorativa.*

*Il Tribunale ha riconosciuto l’esistenza del danno non patrimoniale, in termini di “danno morale soggettivo, da determinarsi nel turbamento emotivo che il rallentamento del corso di studi ha provocato nell’interessata”, liquidandolo con criterio equitativo.*

*La prova della sussistenza di tale sofferenza viene acquisita attraverso il criterio presuntivo “sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del*

*pregiudizio sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito”.*

*Il principio testé affermato appare in sostanziale sintonia con la giurisprudenza della Suprema Corte che dal 2008 (cfr. Cass. S.U. n. 26972/2008) afferma che la prova del pregiudizio non patrimoniale attinente ad un bene immateriale, quale danno-conseguenza del fatto illecito o dell’inadempimento, può essere data attraverso presunzioni, a condizione che il danneggiato alleggi tutti gli elementi idonei a fornire la serie di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (da provare).*

*Per la determinazione del quantum non può che ricorrersi al criterio equitativo previsto dall’art. 1226 C.C., previsto in tutti i casi in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare.*

*Il TAR Liguria, ricorrendo a tale criterio, ha, appunto, liquidato l’importo di € 1.000. Occorre però rilevare che, sulla base del medesimo criterio, il TAR Lombardia – Milano – con sent. n. 268 del 31.01.2011, ai genitori di uno studente con DSA ingiustamente bocciato, ha liquidato l’importo di € 15.000 oltre rivalutazione ed interessi legali “avuto riguardo alla fragilità della struttura psichica di un soggetto molto giovane che accentua ogni trauma emotivo; considerato il tipo di lesione la cui consistenza va apprezzata non solo al momento del fatto ma anche per il fatto di essere destinata a ripercuotersi, per il futuro, lungo tutta la vita scolastica del danneggiato; alla indubbia “visibilità” dell’insuccesso nel contesto della (piccola) comunità scolastica”.*

*Il TAR Liguria ha, infine, liquidato anche il danno patrimoniale da “perdita di chance”, equitativamente determinato in ulteriori € 1.000, considerando come l’ingiusto rallentamento del corso di studi si è ripercosso in un ritardo nell’iscrizione all’Università, dilazionando quindi anche il futuro inserimento nel mondo del lavoro.*

*La “chance” si sostanzia in un’occasione favorevole di conseguire un determinato bene; conseguentemente la lesione di tale aspettativa determina un danno patrimoniale inteso come “mancato guadagno”.*

*Anche in questo caso l’esistenza del pregiudizio esige la prova, anche solo presuntiva, dell’esistenza di elementi certi dai quali desumere, in termini di elevata probabilità, il danno.*

*Al riguardo il TAR ha osservato che “parte ricorrente, facendo riferimento al conseguimento della laurea e all’ingresso nel mondo del lavoro sulla base di tale titolo di studio, descrive un evento ancora lontano nel tempo e “non garantito”, considerata l’ampiezza del fenomeno di abbandono degli studi universitari e le sempre maggiori difficoltà occupazionali delle nuove generazioni, tuttavia non privo di caratteri di realtà e concretezza, idoneo pertanto a configurare un’opportunità suscettibile di risarcimento patrimoniale”.*